

ha già approvato un bilancio, privo della certificazione di revisione. Questo bilancio non può unirsi, ex post, una certificazione di revisione secondo i canoni della revisione legale. Vengono pertanto a mancare due degli elementi che contraddistinguono la revisione legale: la nomina del revisore è operata dall'assemblea e la relazione del revisore è resa all'assemblea prima dell'approvazione del bilancio.

## Cna: prorogare le concessioni Riformare i canoni demaniali



Sergio Silvestrini,  
segretario  
generale Cna

Una consistente proroga del termine di scadenza delle concessioni, oltre a una nuova disciplina dei canoni demaniali e delle imposte connesse. Sono le richieste rivolte al parlamento da Cna Balneatori che ha organizzato una petizione che ha raccolto oltre 3 mila firme degli operatori turistici italiani. La petizione viene illustrata oggi a Roma, nella conferenza stampa organizzata a sostegno delle imprese di balneazione dai senatori Pd Manuela Granaiola e Salvatore Tomaselli. «Il governo deve portare avanti con la massima determinazione il confronto con la Commissione europea», spiega il coordinatore nazionale Cna Balneatori, Cristiano Tomei, «per ottenere un consistente prolungamento della scadenza delle attuali concessioni, una vera spada di Damocle sospesa sulla testa delle piccole imprese di balneazione italiana. La scadenza delle attuali concessioni rischia di essere anticipata, in ragione del fatto che l'efficacia della proroga al 31 dicembre del 2020 è attualmente rimessa alla decisione della Corte di giustizia europea che deciderà entro la primavera prossima». Cna balneatori ha anche rivolto un appello ai comuni costieri italiani. «Numerosi comuni», sottolinea Tomei, «non hanno ancora trasmesso alla presidenza del consiglio i dati relativi alle aree costiere già date in concessione a uso turistico ricreativo, quelle ancora concedibili e quelle indisponibili a qualsiasi titolo. Informazioni necessarie per delineare in modo dettagliato l'ampiezza delle superfici demaniali concedibili per finalità turistico-ricreative».

## PER GLI AIUTI Uno stop alle imprese a tasso zero

Sospesa da parte di Invitalia la valutazione delle domande relative al bando «nuove imprese a tasso zero».

Tale sospensione non comporta la chiusura dello sportello. Invitalia rende noto che le risorse finanziarie assegnate a «nuove imprese a tasso zero» non sono sufficienti a coprire il fabbisogno potenziale delle domande presentate. Pertanto l'agenzia ministeriale, soggetto gestore della misura, sospende l'attività di valutazione delle richieste risultate potenzialmente eccedenti (circolare ministero dello sviluppo economico, direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 23 dicembre 2015 n. 100585).

Gli interessati riceveranno una comunicazione via posta elettronica certificata. Con la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, Invitalia riavvierà la valutazione delle domande sospese secondo l'ordine cronologico di presentazione.

## GRADUATORIA Per i voucher esportazione nuovi fondi

A seguito di ulteriori disponibilità finanziarie per intervenute rinunce e decadenze viene aggiornato l'elenco delle società beneficiarie del voucher per l'internazionalizzazione. Le ulteriori imprese beneficiarie presenti nell'elenco avranno 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco per trasmettere il contratto di servizio, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto direttoriale 21 dicembre 2015, e completare la procedura informatica accessibile dall'indirizzo <https://lexportvoucher.mise.gov.it>. Pertanto la data ultima entro cui è possibile finalizzare il caricamento del contratto di servizio è il 10 marzo 2016. Questo è quanto si legge sul sito del ministero dello sviluppo economico nella sezione «voucher per l'internazionalizzazione». È necessario procedere quanto prima alle attività sopra richiamate al fine di gestire eventuali problematiche nel più breve tempo possibile e con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza dei 45 giorni. Tale elenco sostituisce quello di cui al decreto direttoriale del 16 novembre 2015.

**ESERCIZIO PLURIENNALE PER LE START-UP INNOVATIVE.** Gli esperti del Mise sottolineano che la giurisprudenza ammette l'esercizio ultrannuale (trib. Bologna 24.1.2002 per tutte), mentre la dottrina appare più restrittiva. La prassi ritiene, con la giurisprudenza, derogabile l'annualità ma solo in occasione del primo esercizio e per una durata massima di 15 mesi (per cui solo una società costituita dal 1° ottobre in poi potrebbe giovare di questa deroga, ammettendo un esercizio «classico» 1 gennaio-31 dicembre). La ratio risiede nel fatto che ove venga costituita una società il 1° dicembre ad esempio, al 31 dicembre non sono presenti gli elementi per redigere un bilancio. L'ultrannualità dell'esercizio è consentita solo in fase di costituzione e non anche successivamente. La durata massima dell'esercizio ultrannuale consentita per le start-up è di quindici mesi per evitare effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14 dell'art. 25 del dl n. 179/2012.

**IO ONLINE** I due pareri Mise sul sito [www.italia-oggi.it/documenti](http://www.italia-oggi.it/documenti)